

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

Sentenza n. 29/2017/QM depositata in data 13/09/2017

RICORSO: nel giudizio su questione di massima, iscritto al n. 541/SR/QM del registro di segreteria delle Sezioni riunite, deferita dalla Sezione prima giurisdizionale centrale d'appello della Corte dei conti con sentenza-ordinanza n. 15/2017, depositata il 12 gennaio 2017, pronunciata sul giudizio di appello n. 50326, promosso dal Ministero dell'economia e delle finanze avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Sardegna del 27 ottobre 2015, n. 250/2015, e contro il signor B.E.

QUESTIONE DI MASSIMA: <<Se al percettore di pensione privilegiata tabellare spetti l'indennità integrativa speciale in misura intera, anche sul rateo di tredicesima mensilità, pur se lo stesso sia nel contempo titolare di altro trattamento di quiescenza INPS dell'Assicurazione Generale Obbligatoria>>.

QUESTIONE RISOLTA: <<Al percettore di pensione privilegiata tabellare spetta l'indennità integrativa speciale in misura intera, anche sul rateo di tredicesima mensilità, pur se lo stesso sia nel contempo titolare di altro trattamento di quiescenza INPS dell'Assicurazione Generale Obbligatoria>>.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Con riferimento alla questione di massima trattata, le Sezioni riunite, *in primis*, hanno puntualizzato il presupposto normativo alla luce del quale <<**in considerazione della compresenza di differenti fondi pensionistici che, pur mantenendo specifiche normative, sono confluiti nell'A.G.O...diventa necessario individuare un chiaro discrimine temporale a partire dal quale tutti gli emolumenti diretti a compensare il variare del costo della vita...sono stati inevitabilmente conglobati nella base pensionabile**>>.

In secundis, al quesito il Collegio ha dato riscontro affermativo, ma <<**con la precisazione che per i periodi...in cui...sia dato ravvisare la permanenza del divieto di cumulo, sia esso riferito agli emolumenti che si sono definiti principali, ovvero a quelli accessori (incrementi perequativi), sarà cura del Giudice delle pensioni verificare nel concreto quale sia la duplicazione degli emolumenti, e statuire di conseguenza, in applicazione del disposto di cui all'art. 19, secondo comma, della legge n. 843/1978, tenuto conto che, qualora la pensione dell'INPS sia stata erogata in epoca successiva alle indicate soglie temporali, diversificate in ragione della natura degli emolumenti considerati, al percettore di trattamento pensionistico statale con indennità integrativa speciale separata, tale beneficio spetterà nella misura intera**>>.

ABSTRACT

Oggetto della presente pronuncia è stata l'operazione ermeneutica, posta in essere dal giudice contabile, per individuare la *ratio* giustificatrice concernente l'evoluzione normativa dei meccanismi che assicurano il continuo adeguamento delle pensioni.

In particolare, le Sezioni riunite hanno focalizzato la loro attenzione su due distinti aspetti, relativi l'uno alla vigenza e all'estensione del principio del divieto di cumulo dei trattamenti economici collegati al costo della vita, stabilendone, sulla base di un approfondito e puntuale *excursus* delle diverse legislazioni che si sono avvicendate in materia, l'attuale o meno sussistenza con riferimento

ai diversi regimi pensionistici presi in considerazione e l'altro legato all'ancora possibile vigenza del prefato divieto per le pensioni INPS dell'A.G.O.

Nell'ambito dell'A.G.O., il Collegio giudicante ha sostenuto che *<<una funzione analoga a quella dell'indennità integrativa speciale era svolta, per il personale in attività, dall'assegno di contingenza>>*, con ciò mettendo in evidenza quel principio generale diretto a regolare la *<<perequazione delle pensioni del fondo pensione lavoratori dipendenti e le possibili duplicazioni o interferenze con il sistema di determinazione...dei punti di variazione dell'indice del costo della vita ai fini dell'indennità integrativa speciale>>*, a seconda tuttavia delle epoche di riferimento.

Posto, dunque, che l'A.G.O. ricomprende al suo interno il fondo pensione lavoratori dipendenti, in aggiunta a fondi speciali, quest'ultimi nel tempo sono stati sì soppressi, ma le loro normative specifiche hanno comunque continuato, in via transitoria, a trovare applicazione per gli assicurati ed i pensionati ivi iscritti al momento della soppressione.

Il disposto si pone in linea con le conclusioni a cui è pervenuto il giudice delle leggi, in forza delle quali, si afferma che *<<il divieto di cumulo, nei limiti in cui può dirsi vigente, corrisponde al necessario "bilanciamento del complesso dei valori e degli interessi costituzionali coinvolti, compresi quelli connessi alla concreta e attuale disponibilità delle risorse finanziarie e dei mezzi necessari per far fronte ai relativi impegni di spesa">>*.